



ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DISCIPLINARE DELLE PRESTAZIONI E CONDIZIONI CONTRATTUALI OGGETTO DEL SEGUENTE SERVIZIO:

SERVIZIO DI VIGILANZA, RADIOALLARME E GESTIONE AUTONOMA DEGLI INTERVENTI SU ALLARME ANTINTRUSIONE E RILEVAZIONE FUMI PRESSO LA CASCINA LE VALLERE C.SO TRIESTE 98 10024 MONCALIERI (TO)

PARTE PRIMA: PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1) Collegamento ponte radio per gli allarmi (antintrusione e rilevamento fumi).

La Ditta dovrà fornire il seguente collegamento ponte radio: collegamento di allarme mediante periferica radio bidirezionale installata nell’immobile Cascina Le Vallere, con utilizzo di frequenze radio dedicate. Al ponte radio saranno collegate sia le quattro centraline di allarme antintrusione, sia le due centraline di allarme rilevamento fumi.

N.B.: Il costo di noleggio e di gestione dell’impianto ponte radio dovrà essere incluso nel prezzo offerto dalla Ditta.

La Ditta è tenuta ad installare con proprio personale ed a proprie spese il ponte radio. Eventuali lavori accessori, ad esempio necessità di collegamenti da centraline ancora non attivi, dovranno essere specificati dai tecnici della Ditta di vigilanza, ma saranno eseguiti su incarico dell’Ente-Parco da altra Ditta specificamente incaricata della manutenzione e gestione degli impianti di allarme.

Le centraline di allarme attualmente installate, sono altresì collegate a combinatori telefonici. La Ditta dovrà ricevere pertanto anche eventuali chiamate tramite combinatori telefonici. Tale collegamento è obbligatorio nel caso delle centraline rilevamento fumi, mentre, per quanto concerne l’allarme antintrusione, è da ritenere secondario e unicamente di emergenza in caso di mancato funzionamento del ponte radio.

2) Intervento di pattuglia in caso di allarme con gestione autonoma degli interventi.

In caso di attivazione di allarme l’operatore della Ditta dovrà contattare telefonicamente con priorità il numero telefonico dell’Ente-Parco presso la Cascina Le Vallere (011-4326520) chiedendo di verificare il motivo dell’allarme e chiedendo altresì il codice segreto.

Qualora non vi sia riscontro telefonico alla chiamata presso la sede del Parco, o qualora la Ditta non riceva chiamate da parte del personale dell’Ente, che deve comunque fornire il codice segreto per validare la chiamata, la Ditta esecutrice del servizio dovrà fare intervenire al più presto una pattuglia che provvederà a verificare eventuali anomalie, a seconda del tipo di messaggio pre-registrato ricevuto dalla centrale operativa.

Esclusivamente qualora siano riscontrate gravi anomalie (ad esempio avvenuta effrazione, tentativo o avvenuto furto, incendio in atto ecc.) la Ditta esecutrice del servizio dovrà, oltre a mettere in atto le misure previste dal proprio protocollo operativo per le guardie particolari giurate (interventi diretti, informazione pubblica sicurezza ecc...), dare avviso all’Ente-Parco contattando i numeri telefonici di cellulare appositamente forniti dall’Ente-Parco.

Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese

Sede legale - Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15048 VALENZA (AL) – tel. 0114321011

Sedi operative – Corso Trieste, 98 (Cascina Le Vallere) - 10024 MONCALIERI (TO) – tel. 0114326520

Viale Lungo Po Gramsci, 10 – 15033 CASALE MONFERRATO (AL) – tel. 0142457861

Via Alessandria 2, 10090 CASTAGNETO PO (TO) – tel. 0039 011 4326550

Codice Fiscale 95000120063 - PEC (posta elettronica certificata): parcopopiemontese@pec.it

Sito internet www.parcopopiemontese.it

Il personale della Ditta incaricata del servizio sarà dotato di chiave elettronica per disinserire gli allarmi prima di entrare nei locali, nonché delle chiavi dei principali accessi interni dell'immobile Cascina Le Vallere. La custodia delle chiavi è sotto la diretta responsabilità della Ditta esecutrice del servizio. Ogni inserimento/disinserimento della chiave elettronica viene registrato in apposito archivio dalle centraline dell'impianto antintrusione presente.

3) Apertura e chiusura dei cancelli carrai e pedonali del Parco Le Vallere (Corso Trieste n. 98, Moncalieri)

Il servizio consiste nell'apertura e chiusura dei cancelli carrai e pedonali del Parco Le Vallere, secondo i seguenti orari:

⇒ **DA LUNEDÌ A VENERDÌ (giorni feriali):**

A): dal 15 marzo al 15 ottobre (periodo estivo):

- Ore 7,00: apertura cancello carraio e cancelletto pedonale C.so Trieste lato Moncalieri (lato Sud), e solo cancelletto pedonale Corso Trieste lato Torino (lato Nord);
- Ore 21,00: chiusura di tutti i cancelli e cancelletti, lato Nord e lato Sud.

B): periodo dal 16 ottobre al 14 marzo (periodo invernale):

- Ore 7,00: apertura cancello carraio e cancelletto pedonale C.so Trieste lato Moncalieri (lato Sud), e solo cancelletto pedonale Corso Trieste lato Torino (lato Nord);
- Ore 19,00: chiusura di tutti i cancelli e cancelletti, lato Nord e lato Sud.

⇒ **SABATO, DOMENICA E FESTIVI, tutto l'anno tranne nell'eventuale periodo di parcheggio a pagamento:**

- Ore 7,00: apertura di tutti i cancelli e cancelletti;
- Ore 21,00 (periodo estivo dal 15 marzo al 15 ottobre): chiusura di tutti i cancelli e cancelletti;
- Ore 19,00 (periodo invernale dal 16 ottobre al 14 marzo): chiusura di tutti i cancelli e cancelletti.

– **DOMENICA E FESTIVI, nell'eventuale periodo di parcheggio a pagamento, che sarà comunicato con adeguato anticipo dall'Ente-Parco, indicativamente da fine marzo a tutto luglio, con eventuale periodo aggiuntivo nel mese di settembre:**

- Ore 7,00: apertura solo dei cancelletti pedonali lato Moncalieri (SUD) e lato Torino (Nord);
- Ore 21,00: chiusura di tutti i cancelli e cancelletti.

Il personale addetto (guardie particolari giurate) della Ditta incaricata del servizio sarà dotato di apposita chiave per l'apertura/chiusura dei cancelli, nonché di chiave elettronica per il disinserimento allarme per l'accesso all'immobile Cascina Le Vallere.

L'apertura del cancello carraio lato Sud (Moncalieri) dovrà essere effettuata, per entrambe le ante, con un'ampiezza superiore ai 90° rispetto alla linea della recinzione, onde consentire un agevole passaggio dei mezzi evitando il rischio di urto contro le ante stesse. L'apertura del cancello carraio lato Nord (Torino) dovrà avvenire, per entrambe le ante, con ampiezza di 90° rispetto alla linea della recinzione, in quanto non è possibile un'ampiezza superiore.

N.B.1: L'Ente Parco potrà chiedere, con adeguato preavviso anche solo telefonico, temporanee singole posticipazioni dell'orario di chiusura serale dei cancelli, in relazione ad eventi,

manifestazioni, convegni ecc. . In tal caso l'operatore dell'Ente-Parco che telefonerà alla centrale operativa della ditta, autenticherà il proprio riconoscimento mediante apposito "codice segreto".

In caso di posticipazione dell'orario di chiusura dei cancelli, per periodi più lunghi di una singola giornata, l'Ente-Parco provvederà ad inviare apposita comunicazione scritta tramite email, all'indirizzo di posta elettronica che la ditta appaltatrice dovrà indicare come riferimento.

Nell'eventualità che gli operatori (guardie particolari giurate) riscontrino automezzi o motoveicoli all'interno del parco, dopo l'orario di chiusura dei cancelli previsto come sopra specificato, essi dovranno posticipare la chiusura effettuando un passaggio di verifica dopo due ore. Comunque tale posticipazione non dovrà essere prolungata oltre le ore 23,00.

La posticipazione dell'orario di chiusura non è necessaria se vi sono esclusivamente automezzi dei dipendenti posteggiati nell'apposito spazio riservato ai dipendenti stessi (lato Nord della Cascina).

La Ditta dovrà inoltre comunicare al servizio Guardiaparco dell'Ente tramite email (servizio.vigilanza@parcopopiemontese.it), il giorno successivo a tale evento (cioè al ritrovamento di automezzi o motoveicoli dopo l'orario di chiusura) il modello ed il numero di targa degli automezzi ancora parcheggiati all'interno del Parco oltre l'orario di chiusura della sera precedente.

PARTE SECONDA: CONDIZIONI CONTRATTUALI

4) Durata del servizio oggetto del contratto

Il contratto ha durata pari a due anni dal momento della sua sottoscrizione.

La Ditta è tuttavia tenuta, qualora necessario nelle more di una nuova procedura di affidamento da parte dell'Ente di Gestione, a proseguire per proroga il servizio fino a nuovo affidamento, alle medesime condizioni contrattuali, e comunque non oltre i sei mesi successivi alla scadenza del contratto.

5) Importo del contratto

L'importo del contratto è quello derivante dall'applicazione del ribasso percentuale sull'importo a base di offerta, come risultante nel documento in formato digitale prodotto dall'applicativo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che costituisce altresì ordinativo parte integrante del contratto stesso.

L'importo annuo a base di offerta soggetto a ribasso è pari ad € 2.650,00 (EUR duemilaseicentocinquanta/00), IVA esclusa. Pertanto l'importo a base di offerta, per una durata biennale, è di € 5.300,00 (EUR cinquemilatrecento/00), oneri fiscali esclusi.

In caso di proroga, ai sensi del suddetto art. 4), l'importo di contratto sopra specificato sarà contabilizzato proporzionalmente per tutta la durata del periodo di proroga.

6) Pagamento dei corrispettivi

La Ditta dovrà produrre ogni tre mesi all'Ente regolari fatture posticipate, unitamente alla dichiarazione su apposito modulo fornito dall'Ente, dei dati occorrenti per la richiesta del DURC (documento unico di regolarità contributiva), qualora siano sopravvenute delle modificazioni rispetto ai dati già in possesso di questo Ente. Tale richiesta del DURC presso gli enti competenti sarà a carico dell'Ente appaltante.

I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario previa attestazione di regolare esecuzione (= attestazione che il servizio è stato regolarmente svolto) rispetto alle prescrizioni ed ai termini del presente disciplinare. Il termine per il pagamento (= emissione del mandato di pagamento) è fissato, per espresso accordo tra le parti, in quarantacinque giorni dalla data di ricevimento di

ogni fattura al protocollo dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 231/2002. Tale termine decorre, ai sensi della medesima norma, dalla data di conclusione della suddetta attestazione di regolare esecuzione, qualora il ricevimento della fattura avvenga antecedentemente rispetto a tale data. Il termine per la conclusione dell'attestazione di regolare esecuzione è di quindici giorni lavorativi dal relativo avvio (= dal termine di ogni trimestre di prestazione del servizio). Decorso tale termine, l'attestazione di regolare esecuzione si intende rilasciata.

Le fatture trimestrali dovranno essere intestate all'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, piazza Giovanni XXIII, n. 6 – 15048 Valenza (AL), Codice Fiscale 95000120063.

Le fatture dovranno pervenire mediante fatturazione elettronica con inserimento del seguente codice univoco di questo Ente: UFKPX0 (zero finale).

Sulla fattura dovrà essere citato:

- Il codice identificativo di gara CIG riportato nell'oggetto del contratto, e la seguente dicitura: *Servizio di vigilanza e radio allarme presso il Parco Le Vallere.*
- Il numero di impegno di spesa che sarà comunicato dalla stazione appaltante all'atto della consegna del servizio.

7) **Split payment**

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto l'art. 17-ter nel DPR 633/1972, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli enti pubblici, l'IVA dovuta dagli enti non è più versata al fornitore (prestatore di servizi), ma direttamente all'erario (cosiddetto "Split payment")

Sotto il profilo operativo l'Ente appaltante, per le proprie fatture passive, opera nel seguente modo: il fornitore deve indicare sia la base imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo dell'art. 17 ter del DPR 633/1972) e l'Ente verserà l'imposta direttamente all'erario.

8) **Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Ditta esecutrice del servizio, in qualità di appaltatore, assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. (per i movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio in oggetto, e dovrà utilizzare conti correnti accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche). Pertanto la Ditta dovrà comunicare formalmente a questo Ente, qualora non lo abbia già fatto e qualora i dati non siano stati modificati:

- gli estremi identificativi del/dei conti correnti dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale comunicazione dovrà avvenire: nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; in caso di apertura di nuovi conti correnti, entro sette giorni dalla loro accensione. Dovrà inoltre essere comunicata tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

9) **Penalità**

Il mancato e puntuale rispetto degli obblighi pattuiti e contenuti nel presente Disciplinare, comporta l'applicazione delle seguenti penali.

a) in caso di non ottemperanza alle prescrizioni del presente disciplinare, a seguito di preventiva formale contestazione da parte dell'Ente appaltante, sarà applicata una penale pari all'uno per cento dell'ammontare dell'importo di contratto per ogni inottemperanza accertata.

b) In caso di ritardo accertato nell'intervento di pattuglia, superiore a quaranta minuti rispetto alla chiamata della centrale di allarme, sarà applicata, senza necessità di preventiva contestazione, una penale pari all'uno per cento dell'ammontare dell'importo mensile di contratto per ogni ritardo.

Al raggiungimento di penali fino ad un massimo del 10% dell'importo totale annuale di contratto, l'Ente di gestione potrà sciogliere il contratto, oltre al diritto al risarcimento di eventuali danni subiti.

Le penali sopra determinate saranno trattenute direttamente nella liquidazione delle fatture.

10) **Sicurezza**

Con la sottoscrizione per accettazione del contratto, la Ditta affidataria (di seguito: Ditta) accetta di mettere a disposizione copia del proprio documento di valutazione dei rischi (predisposto ai sensi del testo unico sulla sicurezza D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), dietro semplice richiesta da parte dei funzionari dell'Ente; tale documento dovrà essere adeguato alla tipologia di servizi oggetto del presente affidamento. La Ditta affidataria si obbliga a tenere sollevato l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Ente stesso da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 del C.C. e così come si obbliga a tenere sollevato lo stesso Ente da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. L'Ente non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare alla Ditta ed ai suoi dipendenti nell'esercizio dei servizi.

A tale fine la Ditta espressamente dichiara di impegnarsi sotto la propria ed esclusiva responsabilità ad osservare e a far osservare a tutto il personale dipendente tutte le norme e prescrizioni delle competenti autorità od enti in materia di contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, di sicurezza, di anti infortunistica, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto comunque possa interessare i servizi oggetto dell'affidamento. Fermo restando l'obbligo del rispetto delle misure di sicurezza ai sensi della legislazione in materia, il personale della Ditta dovrà essere dotato di idonea attrezzatura, equipaggiamento, mezzi e strumenti idonei per il servizio da svolgere. Il personale che opera inoltre dovrà essere riconoscibile, attraverso l'impiego di divise apposite o segni di riconoscimento sull'abbigliamento.

La stessa Ditta dovrà attestare in sede di stipulazione del contratto la piena corrispondenza alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione delle apparecchiature e dei materiali dati in uso ai propri dipendenti, e di aver informato il personale addetto sulle caratteristiche di conformazione del fabbricato e dei luoghi sottoposti alle attività di vigilanza, nonché della necessità di adottare le particolari misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori in situazioni disagiate, secondo le prescrizioni del testo unico sulla sicurezza.

Il servizio in oggetto si svolgerà in orari non coincidenti con la presenza di personale dell'Ente Parco o di altre ditte fornitrici di servizi, all'interno dell'immobile Cascina Le Vallere. Pertanto, allo stato attuale, non vengono rilevate possibili interferenze con altro personale presente in loco e non si ritiene necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del testo unico per la sicurezza (D.lgs. 81/2008).

In caso di accertata presenza di rischi da interferenze, per sopravvenute ragioni, si provvederà alla redazione del DUVRI ed alla valutazione di eventuali costi per la riduzione di tali rischi.

11) **Assicurazioni**

La Ditta dovrà essere dotata di adeguata copertura assicurativa per danni da R.C., esplicitamente connessa al tipo di servizio oggetto dell'affidamento, in modo particolare per eventuali danni arrecati a strutture dell'Ente Parco o a soggetti terzi.

12) **Cauzioni a garanzia**

In considerazione del fatto che si tratta di servizio in affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00, l'Ente di gestione si riserva di non chiedere cauzioni a garanzia dello svolgimento del servizio stesso.

13) **Subappalti**

Il servizio oggetto del presente disciplinare non potrà essere oggetto di subappalto, In considerazione del fatto che si tratta di servizio in affidamento diretto di limitato importo.

14) **Clausola risolutiva espressa**

L'Ente di gestione, in quanto stazione appaltante, si riserva in ogni momento la facoltà di risoluzione del contratto, con effetto immediato dall'avviso, e fatto salvo il diritto dell'Ente stesso di risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- Ove la Ditta affidataria non esegua il servizio con la dovuta celerità entro i termini prefissati nelle presenti prescrizioni.
- Ove per qualsiasi ingiustificato motivo sospenda, non esegua o non esegua correttamente il servizio per sopravvenuta impossibilità soggettiva della prestazione derivante da cause non imputabili a questo Ente.
- Quando la Ditta ceda a terzi, in tutto o in parte, i servizi appaltati.
- In caso di abituale negligenza nello svolgimento del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettessero il servizio stesso, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione dell'Ente Parco.

15) **Altre annotazioni**

Per quanto non espressamente citato nel presente disciplinare, valgono le altre norme e disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

Eventuali divergenze sorte tra i contraenti (Ente appaltante e Ditta esecutrice del servizio) circa l'interpretazione e l'applicazione del contratto e del presente disciplinare, qualora non sia possibile comporre in via amichevole, saranno risolte secondo le modalità previste dalla normativa del codice dei contratti, prioritariamente mediante transazione. Per la risoluzione di controversie, il foro competente è quello di Torino.

Fatto salvo quanto previsto a punto 10 (Sicurezza) la ditta esecutrice si obbliga a tenere sollevato l'Ente-Parco da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato.

16) **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente-Parco, per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alle gare. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l'interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del delegato al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento è Ente di gestione delle Aree protette del Po Piemontese (C.F.: 95000120063) con sede in Piazza Giovanni XXIII, n. 6 - 15048 Valenza (AL), PEC parcopopiemontese@pec.it

Il Titolare rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, individuando quale soggetto idoneo l'Avv. Massimo Ramello, raggiungibile ai seguenti recapiti:

Telefono:01311826681

E-mail:parco.popiemontese@gdpr.nelcomune.it

Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it

I Compiti e le funzioni del Responsabile così designato, quali previste nell'articolo 39, par. 1, del RGPD, sono dettagliate nel Decreto di nomina disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del Portale.

Il Responsabile è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri; le segnalazioni pervenute al Responsabile si intendono pertanto riservate. La Privacy Policy è disponibile alla pagina <http://www.parcopopiemontese.it/pagina.php?id=223>.

Firmato digitalmente da: CASELLA RICCARDO ALBERTO
Data: 14/07/2022 14:15:19